



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/294

del 05/12/2022

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE
UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Ditta EDIMAC Srl – Viale Raiale n. 289 – 65100 PESCARA.

D.lgs. 152/06 Art. 208 - L.R. 45/2007 Art. 45 – D.G.R. n. 450 del 12.07.2016. Presa d'atto di variante non sostanziale all'Autorizzazione regionale per la gestione di un impianto mobile di trattamento e recupero di Rifiuti Speciali non Pericolosi rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DA21/031 del 13/03/2015.

- + **Titolare autorizzazione:** Ditta **EDIMAC Srl** ;
- + **Sede Legale:** Viale Raiale n. 289 – 65100 PESCARA ;
- + **Iscrizione alla CCIAA di Chieti-Pescara** n. PE-85072;
- + **P.IVA:** 01321950583
- + **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 - art. 208 comma 15; L.R. 45/07 – art. 50 comma 2; Dlgs n. 205/2010;
- + **Operazioni: R5** - Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06;
- + **Codici EER:** Rifiuti inerti non pericolosi di cui all'art. 8 del D.lgs. 116/2020 “*Elenco rifiuti*”;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

..... **OMISSIS**

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **PRENDERE ATTO** dell'iter tecnico-amministrativo riferito all'istanza di variante non sostanziale all' autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione dirigenziale n. DA21/031 del 13/03/2015, avanzata dalla EDIMAC S.r.l. al SGRB-dpc026, con nota del 13/09/2022, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), stessa data prot. n.



GIUNTA REGIONALE

0330282/22, per la sostituzione dell'impianto mobile "Frantumatore Modello CAMS 750.2 matricola 15/2171 in sostituzione del frantumatore Modello CAMS UTM 30.7 matr. 09/2114 per il recupero di rifiuti non pericolosi;

2. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 208, co, 15 del D.lgs. 152/06 - art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, la Ditta EDIMAC Srl. con sede legale in Viale Raiale n. 289 – 65100 PESCARA, alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da un Frantumatore Modello CAMS 750.2 matricola 15/2171 in sostituzione del frantumatore Modello CAMS UTM 30.7 matr. 09/2114 , come da: "*Relazione Tecnica per l'esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte*", conservata agli atti del SGRB-dpc026, per le seguenti operazioni:
- Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla Tabella 1 di seguito riportata;
3. **DI SOSTITUIRE** la Determinazione Dirigenziale n. DA21/031 del 13/03/2015 con la presente determinazione e gli impianti mobili e le attrezzature assemblabili, che svolgono rispettivamente la funzione di frantumazione di materiale inerti e la separazione delle varie frazioni di inerti, sono riportati nella seguente **Tabella 2**:

Tab. 2 – Impianti mobili

Tipologia di impianto mobile	Marca/Modello	Numero di matricola	Titolo di disponibilità	Potenzialità oraria	Potenzialità giornaliera
Frantumatore mobile	Gasparin Vulcano F800 C	07020	Proprietà	185 tonn/h	900 tonn/giorno
Frantumatore mobile	Cams 750.2	15/2171	Proprietà	80 tonn/h	640 tonn/giorno
Attrezzatura assemblabile	CAMS UVS 25/2	-----	Noleggio	160 tonn/h	1000 tonn/giorno
Attrezzatura assemblabile	CAMS UVS 25/1	-----	Noleggio	120 tonn/h	1000 tonn/giorno

4. di **STABILIRE** che i codici EER ammissibili all'impianto mobile sono quelli elencati nella seguente **Tabella 1**:

Tab. 1 – Codici EER



GIUNTA REGIONALE

CODICI EER (Allegato D, parte IV D.lgs. 152/2006)	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' All C del D.lgs. 152/06	DM 5/2/98 ALLEGATO 1 suballegato 1 TIPOLOGIA
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da EER 10 13 09 - 10 13 10	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 01	Cemento	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 02	Mattoni	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da EER 17 01 06	R5	7.1 (lett. a,c)
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da EER 17 08 01	R5	7.1 (lett. a,c)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da EER 17 09 01 - 17 09 02 - 17 09 03	R5	7.1 (lett. a,c)
17 03 02	Miscele bituminose diverse da EER 17 03 01	R5	7.6 (lett. c)
17 05 04	Terre e rocce, diverse da EER 17 05 03	R5	7.31 bis (lett. c)

5. di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 ha la stessa validità di dell'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. DA 21/31 del 13/03/2015 e quindi fino al 13/05/2025 ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
6. di **STABILIRE** che l'autorizzazione del presente provvedimento, è condizionata al rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere ARTA – Distretto Provinciale di Chieti con nota prot. N. 50563 del 26/10/2022 acquisita agli atti del SGRB stessa data al prot.n. 463412/22 ed in particolare:
- 6.1 dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'Allegato 5 dal D.M. 05/02/1998 e D.M. 05/04/2006, n. 186, nonché le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di materia individuati per le seguenti Tipologie di rifiuto richieste; in particolare



GIUNTA REGIONALE

- per la tipologia 7.1 quanto indicato nel punto 7.1.3 lettere a) e c), tipologia 7.2 quanto indicato nel punto 7.2.3 lettera f), Tipologia 7.6 quanto indicato nel punto 7.6.3 lettera c), Tipologia 7.21 bis quanto indicato nel punto 7.31 bis1, lettera c);
- 6.2 il deposito temporaneo dei rifiuti da sottoporre alle operazioni (**R5**), dovrà avvenire nelle aree indicate e ben separate tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co. 3 del D.lgs. 152/06, come modificate dal D.lgs. 116/2020;
- 6.3 i rifiuti destinati ad operazioni (**R5**) e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l'uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro, coperti con teli in caso di forte vento;
- 6.4 tutti i contenitori dei rifiuti (es. *cassoni, fusti, recipienti vari*, etc.), devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di rifiuti stessi;
- 6.5 tutte le aree destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
- 6.6 i materiali derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza, dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche tali da rispettare quanto previsto dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 ed essere merceologicamente rispondenti alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate (con specifico riferimento all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205); il possesso dei requisiti di conformità chimico – fisica e merceologica dovrà essere dimostrato da idonea certificazione analitica;
- 6.7 per le tipologie di rifiuto prodotto a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall'azienda (ciclo produttivo), la Società dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;
- 6.8 dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate in impianti autorizzati;
- 6.9 i materiali ottenuti a seguito di trattamento da parte dell'impianto mobile, depositati temporaneamente sul sito, descritti nella relazione tecnica, dovranno essere rispettivamente recuperati senza determinare rischi e/o nocimento per le matrici acqua, aria, suolo, nonché



GIUNTA REGIONALE

per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulente;

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con l'impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare, almeno **20 (venti) giorni** prima dell'inizio di ogni campagna di attività e prima dell'installazione dei macchinari in qualsiasi cantiere, alla Regione in cui è prevista l'effettuazione della stessa e ad ARTA - Distretto territorialmente competente, apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/06 art. 50 della L.R. 45/07 e DGR n. 450/2016 per riferire i dati specifici inerenti l'attività, comprensivi del cronoprogramma della campagna ed una descrizione dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento degli inerti. Ciascuna **comunicazione** dovrà essere corredata degli Allegati di cui alla DGR n. 450/2016. In particolare dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio e la data di termine della campagna;
- b) copia del contratto o la lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
- c) specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- d) i dati specifici inerenti l'attività quali:
 - ✓ descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (CER), quantità (in peso e volume);
 - ✓ relativo riferimento all'allegato I del D.M. 05/02/1998;
 - ✓ indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (sovvali, scarti, ecc.);
 - ✓ indicare sulla planimetria del sito utilizzato le aree usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime prodotte;
 - ✓ descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto; i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all'esercizio dell'impianto;
 - ✓ le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività;



GIUNTA REGIONALE

- ✓ il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia
- ✓ le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;

e) al momento dell'esercizio dell'impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell'attività. A tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limiti e di emissione delle sorgenti sonore previste dal DPCM del 14.11.1997 . Le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* ;

f) l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente, comunque, al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i recettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente. Il Distretto dell'ARTA, competente per territorio, valuterà la Relazione Acustica e, eventualmente, provvedere a dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;

g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei VV.F., ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi;

Dovranno, inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni indicate al **Punto 9** della DGR n. 450/2016 e singole **campagne di attività** non dovranno avere di norma una durata **>1 (uno) anno**, come previsto dal **Punto 6** della stessa.

A conclusione di ogni campagna di attività con l'impianto mobile, **la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva** contenente documentazione di chiusura cantiere, che dovrà contenere:

h) analisi chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull'eluato), secondo le procedure previste dal D.M. 05/02/1998- e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all'Allegato C alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005 sul/i prodotti/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (es. *reinterro, rilevati, sottofondi stradali, etc.*);



GIUNTA REGIONALE

- i) copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di aggregati prodotti;
- j) predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti inerti e dei prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;
- k) la ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo copia dell'atto autorizzativo presso il sito operativo.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di corrispondenza.

7. di STABILIRE altresì, che:

7.1 la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti stabiliti dall'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 ;

7.2 la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità degli impianti, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;

7.3 la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06, deve essere stipulata dall'interessato, **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa;** pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/2016, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente; c) si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 ed in relazione alla gestione dei dati, alla D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell'11/10/2010 (Applicativo regionale O.R.SO.);

7.4 è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;

7.5 in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando



GIUNTA REGIONALE

la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

7.6 il presente provvedimento non si configura né come approvazione di progetto, né come omologazione degli impianti in questione;

7.7 la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8. di **PRESCRIVERE** , altresì, che:

8.1 nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8.2 possono essere conferiti all'impianto solo i rifiuti autorizzati di cui alla **Tabella** indicata all'art. 4;

8.3 al fine di favorire l'identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la dizione **Modello CAMS 750.2 matricola 15/2171- Autorizzazione della Regione Abruzzo**", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della autorizzazione regionale;

8.4 le singole campagne di attività, così come dichiarato dalla Ditta, non avranno di norma una durata superiore ad un anno, in base a quanto previsto dal punto 5.1 dell'allegato alla DGR 450/2016. Nel caso la durata di attività per rifiuti non pericolosi da C&D è inferiore a 90 gg. lo stesso allegato al punto 3.3 specifica che la campagna mobile non è assoggettata a presentare istanza di verifica di assoggettabilità;

9. di **PRESCRIVERE** che ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al DM 152/2022, il produttore **entro il 18/04/2023**, il proponente deve presentare all'Autorità Competente una istanza di **aggiornamento della presente autorizzazione**;

10. di **RAMMENTARE** che, ai sensi dell'comma 2 dell'art. 8 del DM 152/2022, nelle more dell'adeguamento di cui al punto 8, "*...i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del*



GIUNTA REGIONALE

presente regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati.... Omissis... nel rispetto dell'autorizzazione concessa..."

11. di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

12. di STABILIRE che:

12.1 il SGRB-dpc026 si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, oppure risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla Parte Quarta del D.lgs. 03/04/2006, n. 152;

12.2 la Società dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato;

12.3 in caso di cessione dell'attività autorizzata, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo-SGRB e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di volturazione;

12.4 la Società dovrà tempestivamente comunicare alla Regione Abruzzo qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della stessa;

13. di STABILIRE che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'applicazione di quanto prescritto dal co. 13 all'art. 208 del D.lgs. 152/06 nonché della Parte Quarta, Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" dello stesso;

14. di NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta EDIMAC SRL con sede legale in Viale Raiale n. 289 – 65100 PESCARA;



GIUNTA REGIONALE

15. di TRASMETTERE ai sensi dell'art. 14-bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 Il presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

16. di DISPORRE l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti all'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

17. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal suo ricevimento (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)